

IVA

Al via la compensazione del credito Iva 2019

di **Sandro Cerato**

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i **soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2020 per l'anno 2019**, i cui modelli sono stati approvati in via definitiva nei giorni scorsi.

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la **tempistica di presentazione** è determinante in quanto:

- la **compensazione orizzontale** del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
- la **compensazione dell'importo eccedente rispetto alla predetta soglia** richiede la previa presentazione delle dichiarazioni (munita del **visto di conformità**) e il decorso di **almeno 10 giorni** (per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 febbraio sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 febbraio).

Si ricorda che **non costituisce compensazione orizzontale** l'utilizzo del modello F24 per la compensazione "interna" del credito Iva (ad esempio, l'indicazione nella colonna a credito del codice tributo "6099" e nella colonna a debito il codice "6001").

Rispetto agli scorsi anni, per la gestione del **credito Iva del 2019** è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all'**introduzione degli Ilsa** e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

- **compensazione orizzontale "libera"** (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017](#));
- **rimborso del credito Iva annuale o trimestrale "libero"** (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017](#)).

Nel **provvedimento dell'Agenzia del 10.05.2019** erano state fornite importanti precisazioni in merito alla "tempistica" con cui fruire dei descritti **vantaggi premiali Iva**, tenendo conto che la

dichiarazione Iva dell'anno 2018 era già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** (anche per adeguamento) possono fruire dei **benefici Iva solamente a partire dal 2020**.

Infatti, il **credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali** non è quello riferito all'anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell'**anno 2019** (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

Più precisamente, la [circolare AdE 17/E/2019](#) ha precisato che le **compensazioni** (e i rimborsi) che possono fruire del beneficio sono riferiti alle istanze presentate nel corso del 2020.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (**50.000 per compensazione e rimborso**), è del tutto evidente che **i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione**.

Per queste ultime, infatti, **si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000**, entro il quale la compensazione non richiede l'apposizione del **visto di conformità**, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso "libero" pari ad **euro 30.000**, con conseguente **minor vantaggio collegato all'affidabilità fiscale**.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto **lo stesso livello di affidabilità fiscale**, è il singolo contribuente a poter scegliere di **gestire al meglio i benefici Iva ottenuti**.

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del **credito Iva** con altri tributi (ossia "orizzontale") richiede l'invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile **sospensione dell'esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a "rischio"**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

Scopri le sedi in programmazione >